

L.R. 26 agosto 1988 n. 32

Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale

(pubblicata nel BURAS n. 33 del 6 settembre 1988)

(omissis)

Art. 26

Compiti degli Uffici di Gabinetto.

1. È istituito, per ognuno dei componenti della Giunta regionale, un Ufficio di Gabinetto, col compito di assistere i componenti medesimi nei rapporti esterni e in quelli con gli apparati politici ed amministrativi e fornire un supporto tecnico-professionale idoneo ad assicurare l'analisi e il perseguimento degli obiettivi programmatici. L'Ufficio è diretto dal Capo del Gabinetto che può operare su delega dell'Assessore.
2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale conserva inoltre i compiti di cui all'art. 9 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51.

Art. 27

Composizione degli Uffici di Gabinetto.

1. Gli uffici di Gabinetto sono costituiti da:

- a) un capo di Gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) un consulente;
- d) un addetto di Gabinetto;
- e) tre addetti di segreteria;
- f) da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative;¹
- g) un commesso.²

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

- a) un capo di Gabinetto;
- b) un segretario particolare;
- c) due consulenti;
- d) sei addetti di Gabinetto, di cui almeno due di qualifica non inferiore alla settima;
- e) tre addetti al servizio del cerimoniale;

¹ Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 14, L.R. 11 maggio 2006, n.4.

² Comma così sostituito dall'art. 73, primo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

f) quattro addetti di segreteria;

g) quattro commessi;

h) da un dipendente da adibire a mansioni di autista e di supporto nelle attività amministrative.^{3 4}

3. Il personale degli uffici di gabinetto è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale o tra il personale degli enti e delle agenzie regionali o degli enti pubblici posto a disposizione dell'Amministrazione regionale, limitatamente alla durata dell'incarico presso l'ufficio di gabinetto, in posizione di comando o di aspettativa o con altra analoga formula secondo i rispettivi ordinamenti.⁵

4. Il Capo di Gabinetto, il segretario particolare ed i consulenti che devono essere dotati di alta e specifica professionalità, possono essere scelti fra i funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, da comandarsi presso l'Amministrazione regionale, o anche fra estranei all'Amministrazione regionale. Gli estranei all'amministrazione regionale possono essere chiamati per lo svolgimento delle funzioni di consulente anche con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso così come stabilita dal secondo comma del successivo articolo 28.⁶

Art. 28

Treatmento economico dei componenti dell'Ufficio di Gabinetto.

1. Ai Capi di Gabinetto, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico fondamentale e di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di Gabinetto.⁷

2. Ai consulenti è attribuito un compenso commisurato all'80 per cento del trattamento economico del Capo di Gabinetto, così come determinato dagli elementi retributivi di cui al precedente primo comma.⁸

3. Ai segretari particolari spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico iniziale previsto per i funzionari della ottava qualifica funzionale, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3. lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di gabinetto.⁹

³ Lettera così sostituita dall'art. 20, comma 14, L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 73, secondo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

⁵ Il presente comma, già sostituito dall'art. 73, terzo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1 e dall'art. 27, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 6, comma 12, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 19, L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.

⁷ Comma così sostituito dall'art. 73, quarto comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, poi così modificato dall'art. 30, comma 23, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7. Vedi anche, per la misura dell'indennità, l'art. 6, comma 13, L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

⁸ Comma così sostituito dall'art. 73, quinto comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

⁹ Comma così sostituito dall'art. 73, sesto comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennità di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all'organizzazione dell'ente.¹⁰

5. Il trattamento economico del restante personale degli uffici di Gabinetto è quello corrispondente alle qualifiche funzionali di appartenenza, oltre alla indennità di Gabinetto.

6. L'indennità di Gabinetto di cui all'articolo 74, alinea a) e c), della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è rapportata a n. 60 ore mensili di lavoro straordinario; quella di cui all'alinea b) dello stesso articolo, per il solo personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Giunta ed agli Assessori regionali, è rapportata a n. 80 ore mensili di lavoro straordinario e per i segretari particolari e per il personale addetto alla conduzione degli automezzi in dotazione al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali è rapportata a n. 100 ore mensili di lavoro straordinario.¹¹

(omissis)

¹⁰ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 18, L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

¹¹ Comma aggiunto dall'art. 73, settimo comma, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, poi così modificato dall'art. 30, comma 23, lettera b), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.